

COMUNE DI
SAN NICOLÒ D'ARCIDANO



C_C816--1-2022-07-19-0005760

Prot. Generale n. 0005760

A

Data: 19/07/2022 Ora: 13.19

Classificazione 5-0-0

ANCREL ©



PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE

SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO E

ASSESTAMENTO GENERALE

www.ancrel.it

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L'articolo 193 del TUEL prevede che:

“1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6.

2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare, contestualmente:

a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;

b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;

c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.

La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.

3. Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'art. 194, comma 2, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2.

4. La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo”.

L'articolo 175 comma 8 del TUEL prevede che *“mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio”*.

Rilevato che il regolamento di contabilità dell'ente non ha previsto una diversa periodicità per la salvaguardia degli equilibri di bilancio rispetto al termine del 31 luglio.

Al fine di monitorare l'andamento completo della gestione mantenendo l'equilibrio economico finanziario, gli enti locali devono attestare:

- il rispetto del principio del pareggio di bilancio;
- il rispetto di tutti gli equilibri cui il bilancio è sottoposto;
- la congruità della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità rispetto sia alla normativa vigente sia all'andamento delle entrate soggette a svalutazione;
- la congruità del fondo rischi passività potenziali e dell'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

Nel caso di accertamento negativo, gli enti devono adottare contestualmente:

- le misure necessarie al ripristino del pareggio, qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, della gestione dei residui ed anche della gestione di cassa;
- i provvedimenti di ripiano di eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194 del TUEL;
- l'adeguamento del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione, nel caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui, o iscritto nel bilancio di previsione, in relazione a eventuali variazioni di bilancio che si rendessero necessarie;
- le misure per integrare il fondo rischi passività potenziali e l'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

L'operazione di ricognizione sottoposta all'analisi del Consiglio Comunale ha pertanto una triplice finalità:

- verificare, prendendo in considerazione ogni aspetto della gestione finanziaria, il permanere degli equilibri generali di bilancio;

- intervenire, qualora gli equilibri di bilancio siano intaccati, deliberando le misure idonee a ripristinare la situazione di pareggio;
- monitorare, tramite l'analisi della situazione contabile attuale, lo stato di attuazione dei programmi generali intrapresi dall'Ente.

REVISORE UNICO

Verbale n. 11 del 19/07/2022

COMUNE DI SAN NICOLO' D'ARCIDANO

PROVINCIA DI OR

Oggetto: Parere su salvaguardia degli equilibri di bilancio e assestamento generale di bilancio

PREMESSA

La sottoscritta Maria Carla Manca, nata a Iglesias (SU) il 26/05/1955, Revisore Unico nominata con delibera C.C. N. 24 del 13/09/2021;

- ✓ **ricevuto** in data 18/07/2022 Prot. N. 5740 richiesta di parere su proposta C.C. "Variazione di assestamento generale e salvaguardia equilibri di bilancio 2022-2024";
- ✓ **vista e analizzata** la proposta di delibera C.C., il cui contenuto risulta esaustivo per poter esprimere parere;

Preso atto che:

in data 18/05/2022 delibera n. 12, il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione 2022-2024 (cfr parere/verbale n. 06 del 06/05/2022).

in data 28/06/2022 delibera n. 13 il Consiglio Comunale ha approvato il rendiconto 2021 (cfr relazione /verbale n. 08 del 11/06/2022), determinando un risultato di amministrazione di euro € 1.411.883,55 così composto:

Composizione del risultato di amministrazione al 31.12.2021

Avanzo di amministrazione:	€ 1.411.883,55
di cui:	
Parte accantonata	€ 347.654,03
Parte vincolata	€ 839.408,31
Parte destinata agli investimenti	€ 37.807,83
Parte disponibile	€ 187.013,38

Applicazione avanzo di amministrazione in sede di bilancio

Fondi vincolati € 839.408,31	Fondi destinati agli investimenti € 37.807,83	Fondi liberi € 187.013,38
Applicato al bilancio di previsione € 388.023,19	Applicato al bilancio di previsione € 9.497,21	Applicato al bilancio di previsione € 85.502,79
C.C. n. 15 del 28/06/2022	C.C. n. 15 del 28/06/2022	C.C. da approvare con la presente variazione sulla delibera di assestamento/equilibri

L'Ente ha trasmesso la certificazione COVID-19 inerente l'esercizio 2021.

Dagli atti a corredo dell'operazione emerge che **non sono stati** segnalati debiti fuori bilancio da ripianare.

I Responsabili dei Servizi non hanno segnalato, l'esistenza di situazioni che possono generare squilibrio di parte corrente e/o capitale, di competenza e/o nella gestione dei residui, e per quanto riguarda la gestione della cassa dell'Ente.

CONCLUSIONE

Tutto ciò premesso, l'Organo di Revisione:

visto

- l'art. 193 (salvaguardia degli equilibri di bilancio) del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.);
- l'art. 175, comma 8 (variazione di assestamento generale), del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.);
- il punto 4.2, lettera g), dell'Allegato 4/1 D.Lgs. n. 118/2011;
- il D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.);
- il D.Lgs. n. 118/2011 e gli allegati principi contabili;
- il vigente Statuto dell'Ente;
- i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi e contenuti nella proposta di deliberazione in parola ex art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL);

verificato

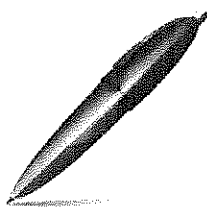
- il permanere degli equilibri di bilancio, della gestione di competenza e di quella in conto residui;
- l'inesistenza di altri debiti fuori bilancio;
- che l'equilibrio di bilancio è garantito attraverso una copertura congrua, coerente ed attendibile delle previsioni di bilancio per gli anni 2022/2024;
- che l'impostazione del bilancio 2022/2024 è tale da garantire il rispetto del saldo di competenza d'esercizio non negativo come da nuovi prospetti di cui al D.M. 01 agosto 2019;

esprime

parere favorevole sulla proposta di deliberazione relativa agli equilibri di bilancio, sia in conto competenza che in conto residui ed esprime il parere favorevole alla variazione di bilancio di previsione proposta.

IL REVISORE UNICO

Dott.ssa Maria Carla Manca



Firmato digitalmente da:

MANCA MARIA CARLA

Firmato il 19/07/2022 12:51

Seriale Certificato: 239943

Valido dal 17/03/2021 al 17/03/2024

InfoCamere Qualified Electronic Signature CA